

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2023, n. 1-7172

**Legge Regionale 10/02/2009, n. 4. Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. D.G.R. n. 27-3480/2016 - Piano Forestale Aziendale delle proprietà de "Il Nocciolo" Società Agricola S.r.l. 2023-2033 nei Comuni di Cabella Ligure e Carrega Ligure. Approvazione.**



Seduta N° 377

Adunanza 12 LUGLIO 2023

Il giorno 12 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 13:55 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Marco GABUSI - Matteo MARNATI

#### **DGR 1-7172/2023/XI**

#### **OGGETTO:**

Legge Regionale 10/02/2009, n. 4. Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. D.G.R. n. 27-3480/2016 - Piano Forestale Aziendale delle proprietà de "Il Nocciolo" Società Agricola S.r.l. 2023-2033 nei Comuni di Cabella Ligure e Carrega Ligure. Approvazione.

A relazione di: Carosso

Premesso che:

1) il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) all'art. 6, comma 6 indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;

2) la l.r. 10 febbraio 2009, n. 4, così come modificata da ultimo dalla l.r. 3 del 9 marzo 2023, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede, all'art. 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Programma Forestale Regionale, precedentemente denominato Piano Forestale Regionale, e, all'art. 11, la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano di Gestione Forestale (PGF), precedentemente denominato Piano Forestale Aziendale (PFA), entrambi da approvarsi da parte della Giunta Regionale;

3) l'art. 45 della sopra citata l.r. 3 del 9 marzo 2023 prevede che, fino all'approvazione del provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e

la verifica dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'art. 8, co. 3 della l.r. 4/2009, per la redazione del Piano di gestione forestale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, co. 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 stessa;

4) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) indica:

- A - al Titolo II, capo I le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali,
- B - al Titolo II, capo II, art. 11, le procedure e le competenze per l'approvazione dei PFA,
- C - al Titolo III le norme per la gestione dei boschi piemontesi,
- D - al Titolo V le norme per la gestione del pascolo;

5) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della l.r. 4/2009;

6) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 approva il Piano Forestale Regionale (PFR) 2017-2027 ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 4/2009. Il PFR ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale.

Dato atto che non è stato ancora assunto il provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e pertanto per la redazione del Piano di gestione forestale si applicano le disposizioni di cui all'art.11 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023.

Richiamato il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", all'art. 6, comma 4, lett. c-bis), esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica "i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni".

Tenuto conto che:

1) la l.r. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":

- all'art. 2 istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 147/2009/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale rete è composta, tra le altre aree, dal sistema delle aree protette del Piemonte e dai Siti facenti parte della rete Natura 2000,
- all'art. 40 prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000,
- all'art. 41 prevede che la Regione deleghi la gestione delle aree della rete Natura 2000 agli enti di gestione delle aree naturali protette, province o città metropolitana tramite deliberazione della Giunta;
- all'art. 43 dispone che gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997;

2) le "Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte" sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016. L'articolo 12, comma 1, lett. e) di dette Misure vieta il pascolo in bosco, fatto salvo per aree "*identificate e circoscritte, assicurando la*

*salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco”;*

3) con D.G.R. n. 21-3222 del 02 maggio 2016 vengono approvate le Misure di conservazione specifiche per la ZSC IT 1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo e Monte Legnà”. Con D.G.R. n. 32-6662 del 23 marzo 2018 viene approvato il Piano di Gestione della ZPS IT 1180025 “Dorsale Monte Ebro - Monte Chiappo”;

4) con D.G.R. n. 94-9003 del 16 maggio 2019 è stata delegata all’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese, già individuato dalla legge come soggetto gestore di aree protette, la gestione della ZSC IT 1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo e Monte Legnà” e della ZPS IT 1180025 “Dorsale Monte Ebro - Monte Chiappo”.

Richiamati inoltre:

1) il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, che all’art. 136 comma 1 lettere c) e d) individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico;

2) il medesimo decreto legislativo, il quale all’art. 149 stabilisce che, fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera b) e dell’articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146:

- per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
- per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia;

3) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” che individua all’art. 4 e nell’allegato A gli interventi e le opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica e nell’allegato B quelli assoggettabili a procedimento autorizzatorio semplificato;

4) il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, il quale all’art. 36, comma 3 stabilisce che sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all’articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità:

- a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;
- b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;
- c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi;

5) la sentenza della Corte Costituzionale n. 239 9-29 novembre 2022, la quale fornisce la seguente interpretazione in merito ai casi in cui l’esecuzione di interventi selvicolturali è esonerata

dall'autorizzazione paesaggistica:

- l'intervento di taglio colturale è regolato *“dall'art. 149, comma 1, lettera c), cod. beni culturali, che limita l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica al caso in cui il taglio sia autorizzato «in base alla normativa in materia» e sia eseguito in un bosco vincolato ex lege;*
- *la giurisprudenza amministrativa conferma che l'assoggettamento del taglio colturale alla specifica disciplina di cui al citato art. 149, comma 1, lettera c), esclude che tale particolare tipo di intervento possa ricadere anche fra quelli genericamente inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, esonerati dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi della lettera b) dello stesso art. 149, comma 1”.*

Dato atto, come da istruttoria effettuata dal Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, che:

1) la Soc. Agr. “Il Nocciolo” ha trasmesso al Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, tramite i propri tecnici incaricati, la proposta di Piano Forestale Aziendale delle sue proprietà, con nota prot. ricevimento n. 115745 del 13 ottobre 2021 e nota prot. ric. n. 129691 del 12 novembre 2021, per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi del Regolamento forestale art. 11. La proposta, come da documentazione agli atti del Settore Foreste, risulta composta da:

- 01 – Relazione tecnica,
- 02 – Descrizioni particellare,
- 03 – Inquadramento corografico, scala 1:50.000,
- 04 – Carta forestale, in scala 1:10.000,
- 05 – Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000,
- 06 – Carta delle compartimentazioni, in scala 1:10.000,
- 07 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:10.000,
- 08 – Carta sinottico catastale in scala 1:10.000
- 09 – Registro degli eventi, elenco particelle catastali, schede valutazione popolamenti protezione,
- 10 – Relazione per la Valutazione d'incidenza;

2) il Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha richiesto alcune modifiche e integrazioni agli elaborati presentati con propria nota prot. n. 3083 del 13 gennaio 2022, formulate sulla base delle osservazioni contenute nella scheda di valutazione tecnica di IPLA S.p.a., inviata ai competenti uffici il 12 gennaio 2022 per le vie brevi, dando atto alla richiesta di integrazioni avanzate dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, ricevute il 07 gennaio 2022 prot. n. 1062. Il Settore Tecnico Piemonte Sud della Direzione Ambiente, Energia e Territorio non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni;

3) la Soc. Agr. “Il Nocciolo” con nota prot. ric. n. 5539 del 19 gennaio 2022 ha trasmesso i nuovi elaborati revisionati;

4) il Piano Forestale Aziendale delle proprietà della Soc. Agr. “Il Nocciolo” riguarda complessivamente 473,13 ettari, dei quali 434,34 boscati e 390,47 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso. Si tratta interamente di proprietà private nella piena disponibilità del soggetto proponente e ricadono nei Comuni di Cabella Ligure e Carrega Ligure (AL);

5) le superfici interessate dal Piano Forestale Aziendale:

A - ricadono 52,02 ettari nella ZSC IT 1180011 “Massiccio dell'Antola, Monte Carmo e Monte Legnà”, per 9,50 ettari nella ZPS IT 1180025 “Dorsale Monte Ebro - Monte Chiappo” e per 334,83 ettari nel corridoio ecologico di connessione fra i due siti Natura 2000 sopra citati e il sito

IT4010012 ZSC “Val Boreca, Monte Lesima”, quest’ultimo non interessato dal Piano,  
B - L’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese, con nota prot. ric. n. 102166 del 19 agosto 2022, ha espresso giudizio positivo di valutazione di incidenza,  
C - non sono interessate da boschi da seme, così come individuati dalla normativa vigente,  
D - comprendono boschi a protezione diretta, così come individuabili in base al manuale “Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta” della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 27-3480 del 13 giugno 2016 di approvazione delle nuove indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA. Tali superfici (24,73 ettari) si riferiscono alla particelle forestali n. 3 (17,36 ettari) e 11 bis (7,37 ettari). La valutazione del ruolo protettivo è stata eseguita con la compilazione di specifiche schede allegate al Piano,  
E - il Piano non individua comprese silvo-pastorali in cui praticare il pascolo in bosco,  
F - la totalità delle superfici pianificate ricadono nell’area tutelata ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D. Lgs 42/2004 e rubricata con Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure (D.M. 01/08/1985);

6) per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

7) il Piano Forestale Aziendale è funzionalmente collegato, con gli opportuni aggiornamenti, allo studio preliminare alla pianificazione forestale territoriale, di cui all’art. 10 c. 2 della l.r. 4/2009, condotto per la specifica Area forestale omogenea;

8) come indicato nella stessa relazione, il periodo di validità richiesto per il Piano Forestale Aziendale è di dieci anni, in coerenza con quanto previsto al 6° comma dell’art. 11 della l.r. 4/2009, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 10 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall’articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2032/2033 (31 agosto 2033);

9) il Piano forestale in questione può essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, essendo state rispettate le norme sopra citate, al fine di:

- adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale,
- concorrere al raggiungimento dell’obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica;

10) l’approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell’articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all’art. 4 del Regolamento forestale. Sono fatte salve le acquisizioni di eventuali autorizzazioni previste dall’art. 136 del D.lgs. n. 42/2004.

Per il periodo di validità del Piano, il pascolo in bosco è vietato.

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra, provvedere all’approvazione del Piano Forestale Aziendale delle proprietà della Soc. Agr. “Il Nocciolo”, costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come sopra descritto.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n- 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta Regionale unanime

*delibera*

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell'art. 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) e della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, il Piano Forestale Aziendale delle proprietà della Soc. Agr. "Il Nocciolo" site nei Comuni di Cabella Ligure e Carrega Ligure e riguardante complessivamente 473,13 ettari, dei quali 434,34 boscati e 390,47 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso.

L'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento forestale. Sono fatte salve le acquisizioni di eventuali autorizzazioni previste dall'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004.

Per il periodo di validità del Piano, il pascolo in bosco è vietato;

2) di stabilire che il Piano Forestale Aziendale ha validità di 10 anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 10 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2032/2033 (31 agosto 2033);

3) che il Piano Forestale Aziendale è costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

01 – Relazione tecnica,

02 – Descrizioni particellare,

03 – Inquadramento corografico, scala 1:50.000,

04 – Carta forestale, in scala 1:10.000,

05 – Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000,

06 – Carta delle compartimentazioni, in scala 1:10.000,

07 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:10.000,

08 – Carta sinottico catastale in scala 1:10.000,

09 – Registro degli eventi, elenco particelle catastali, schede valutazione popolamenti protezione,

10 – Relazione per la Valutazione d'incidenza;

4) di dare atto che la presenta deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul Sistema Informativo Forestale Regionale (Sifor), nella sezione "Piani Forestali Aziendali", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

<https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/piani-forestali-aziendali>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale>

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni

dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.